

Condizioni generali di vendita

Versione: gennaio 2026



1. Campo d'applicazione e conclusione del contratto

- 1.1. Per l'intera relazione d'affari fra il compratore e Niederer Schneider AG, Breitenstrasse 16b, 8500 Frauenfeld („venditrice“) valgono esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita nella versione in vigore al momento della conclusione dello specifico negozio giuridico.
- 1.2. Condizioni differenti sono valide solo previa conferma scritta da parte della venditrice. Condizioni di acquisto e altre condizioni di contratto del compratore non sono valide, anche qualora la venditrice non le abbia espressamente contraddette. Singole dichiarazioni, informazioni, consigli, raccomandazioni ed eventuali accordi amichevoli necessitano della conferma scritta da parte della venditrice per avere efficacia giuridica.
- 1.3. Il contratto di vendita fra il compratore e la venditrice viene concluso nel momento in cui la venditrice invia al compratore una conferma scritta relativa all'ordine della merce („conclusione del contratto“). Il compratore riconosce le presenti condizioni generali di vendita, al momento della conclusione del contratto, come parte integrante del contratto di vendita.

2. Prezzi e condizioni di pagamento

- 2.1. Sono validi i prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto e indicati nell'ordine della merce. I prezzi sono soggetti a riserva di modifica in qualsiasi momento.
- 2.2. I prezzi si intendono EXW Incoterms® 2020 e non includono i tributi, le tasse e le imposte legali, a meno che la conferma dell'ordine non contenga disposizioni differenti. Aumenti di tributi, tasse e/o imposte che si instaurino dopo la conclusione del contratto sono interamente a carico del compratore.
- 2.3. Valgono esclusivamente le condizioni di pagamento indicate nella conferma dell'ordine e/o nelle fatture della venditrice. Salvo diversi accordi, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione.

3. Pagamento tardivo da parte del compratore

- 3.1. Trascorso il termine di pagamento, il compratore cade in mora senza sollecito. Qualora il compratore sia in ritardo con un obbligo di pagamento, dovrà pagare gli interessi di mora del 5 % ed un eventuale risarcimento dei danni.
- 3.2. Nel caso il compratore sia in mora, la venditrice ha il diritto di recedere dagli ordini già confermati, di revocare la consegna della merce e/o di rifiutare nuovi ordini del compratore. Il compratore non ha diritto al risarcimento dei danni da ciò derivanti.
- 3.3. Il compratore ha il diritto di trattenere il pagamento o di compensare i crediti soltanto qualora tali crediti vengano riconosciuti dalla venditrice o accertati legalmente.

4. Consegna della merce ordinata

- 4.1. La consegna della merce ordinata dal compratore („merce“) avviene in base alle disposizioni di EXW Incoterms® 2020. Se non diversamente concordato, il luogo di consegna è la sede statutaria della venditrice („luogo dell'adempimento“).
- 4.2. I termini di consegna indicati dalla venditrice verranno rispettati per quanto possibile ma non sono vincolanti. Il compratore non ha il diritto, ai sensi del paragrafo 4.5, di rifiutare l'accettazione della merce, né totalmente né parzialmente, in caso di ritardo nella consegna. In caso di ritardo nella consegna della merce non ha alcun diritto al risarcimento dei danni.

- 4.3. La venditrice ha il diritto di effettuare consegne parziali e servizi parziali.
- 4.4. Qualora la merce ordinata non sia ancora stata consegnata e, a causa della mancata disponibilità, non sia possibile ottenerla entro un termine di consegna ragionevolmente prorogato, la venditrice può recedere interamente o parzialmente dal contratto di vendita. In caso di mancata disponibilità della merce che sopraggiunga in un secondo momento, i pagamenti già effettuati verranno rimborsati. Il compratore non ha diritto ad alcun ulteriore risarcimento dei danni.
- 4.5. Cause di forza maggiore ed eventi sui quali la venditrice non può esercitare alcuna influenza, quali ad esempio decisioni da parte di autorità, guerre, scioperi, disordini sociali, interruzioni dei trasporti, incidenti industriali, interruzioni nelle forniture e nelle consegne, epidemie o pandemie („inconveniente“), esentano la venditrice dall'obbligo di consegna per la durata dell'inconveniente e per la portata dei suoi effetti. Se l'inconveniente non viene risolto entro termini ragionevoli, la venditrice ha il diritto di recedere dal contratto con l'esclusione di qualsivoglia obbligo di risarcimento. Nel caso in cui una consegna della merce venga ritardata o limitata da un inconveniente di tale natura e il compratore dimostri di non essere più interessato ad essa, la venditrice può rinunciare all'obbligo di accettazione del cliente ai sensi del paragrafo 4.2.
- 4.6. Qualora il compratore sia in ritardo con l'accettazione della merce, la venditrice può fissare un termine di proroga per il cliente e, trascorso tale termine in maniera infruttuosa, può entro 8 giorni (i) rinunciare all'accettazione successiva ed esigere il risarcimento dei danni (interesse positivo del contratto), (ii) dichiarare il recesso dal contratto ed esigere il risarcimento dei danni (interesse negativo del contratto) o (iii) continuare ad esigere l'accettazione e il risarcimento dei danni dovuti al ritardo.

5. Trasferimento degli utili e dei rischi

- 5.1. Salvo diversi accordi gli utili e i rischi della merce vengono trasferiti al compratore nel momento in cui la merce o parti di essa vengono consegnati presso il luogo dell'adempimento al compratore o a un soggetto terzo incaricato dal compratore.

6. Riserva della proprietà

- 6.1. Qualora la merce venga consegnata al compratore prima che sia corrisposto l'intero prezzo di vendita o qualora, dopo la consegna, rimangano aperti dei crediti della venditrice nei confronti del compratore o tali crediti emergano successivamente, la merce rimarrà o tornerà di proprietà della venditrice fino al pagamento completo di tutti i crediti.
- 6.2. Se il compratore è in ritardo nel corrispondere il prezzo di vendita, la venditrice ha il diritto di far iscrivere, a spese del compratore, la riserva della proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà presso la sede statutaria della venditrice.

7. Controllo delle esportazioni

- 7.1. L'esportazione di determinate merci può essere soggetta a limitazioni e divieti legali in materia di controllo delle esportazioni e delle importazioni.
- 7.2. In applicazione di EXW Incoterms® 2020, il compratore è obbligato ad eseguire le procedure di esportazione. La venditrice è obbligata a supportare il compratore nel miglior modo possibile nelle procedure di esportazione.

8. Controllo e notifica dei difetti

- 8.1. Il compratore deve controllare la merce immediatamente dopo la consegna. Il compratore deve comunicare per iscritto alla venditrice i difetti visibili, immediatamente o al più tardi entro 8 giorni dall'avvenuta consegna della merce. I difetti occulti devono essere notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro 8 giorni dalla loro scoperta. Per il rispetto del termine di notifica dei difetti si considera il momento in cui tale notifica viene ricevuta dalla venditrice.
- 8.2. Qualora il compratore non notifichi i difetti nella forma e nei termini corretti, la merce e la consegna si considerano come accettate e viene quindi esclusa ogni garanzia.

9. Responsabilità per difetti e garanzia

- 9.1. Conformemente alle disposizioni che seguono e nella misura consentita dalla legge, si esclude totalmente ogni responsabilità della venditrice e dei suoi assistenti per vizi materiali e giuridici, danni indiretti e danni consecutivi al difetto (fra cui, a titolo esemplificativo, mancato guadagno, perdita di opportunità, perdita di produzione, interruzione d'esercizio, danni all'immagine, danni legali, danni ad altri beni, etc.). La responsabilità della venditrice è in ogni caso limitata al prezzo di vendita che il compratore ha corrisposto o deve corrispondere in base al contratto.
- 9.2. Qualora la venditrice abbia fornito merce non conforme al contratto, ossia difettosa, sbagliata o in quantità insufficiente, la venditrice stessa può risolvere il problema di conformità contrattuale, a sua scelta ponendovi rimedio o sostituendo la merce entro termini ragionevoli. La merce sostituita diventa di proprietà della venditrice. Ulteriori diritti di garanzia, in particolare il risarcimento dei danni e le azioni estimatorie o redibitorie, sono escluse e non rientrano fra i diritti del compratore.

- 9.3. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i difetti non imputabili alla venditrice, fra cui ad esempio i difetti che derivano da un trattamento e da un utilizzo impropri, da utilizzi che violino le istruzioni per l'uso valide per la merce in questione, da una conservazione e da una (ri)elaborazione improprie, dall'integrazione di prodotti di terze parti o dall'usura e dall'invecchiamento della merce.
- 9.4. Fatte salve le proprietà e le caratteristiche della merce dichiarate per iscritto, la venditrice non fornisce alcuna altra assicurazione né esplicita né implicita riguardo alla merce e non fornisce alcuna garanzia riguardo al fatto che la merce sia commercializzabile, idonea e/o adatta ad un determinato scopo od obiettivo.
- 9.5. I diritti alla garanzia decadono 6 mesi dopo la consegna della merce presso il luogo dell'adempimento. Solo nei casi di cui all'Art. 199 CO la garanzia decade invece 2 anni dopo la consegna della merce presso il luogo dell'adempimento.

10. Diritti immateriali

- 10.1. Tutti i diritti immateriali (fra cui, a titolo esemplificativo, i diritti di brevetto, i diritti di design, i diritti del marchio, i diritti d'autore o la tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari) che la venditrice ottiene producendo la merce o che acquisisce da terzi rimangono di proprietà esclusiva della venditrice.

11. Protezione dei dati

- 11.1. I dati personali forniti dal compratore vengono trattati in maniera confidenziale e vengono elaborati ed utilizzati soltanto al fine di adempiere agli obblighi contrattuali.
- 11.2. Per il resto il trattamento dei dati personali avviene in base alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati.

12. Miscellanea

- 12.1. Qualora singole disposizioni concordate nelle presenti condizioni generali di vendita risultino del tutto o parzialmente non valide o non applicabili, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni concordate. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni non valide in modo che, per quanto consentito, permanga la medesima finalità commerciale.
- 12.2. Dopo la conclusione del contratto, le modifiche o l'annullamento delle presenti condizioni generali di vendita richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per la modifica della necessità della forma scritta stessa.

13. Diritto applicabile e foro competente

- 13.1. Le presenti condizioni generali di vendita, inclusa la clausola di giurisdizione, sottostanno al diritto svizzero e non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 13.2. Per tutte le controversie derivanti o relative alle presenti condizioni generali di vendita (segnatamente per quanto concerne la validità, la conclusione, il carattere vincolante, l'interpretazione, l'adempimento o l'inadempimento), sono competenti esclusivamente i tribunali competenti della sede statutaria della venditrice.

Niederer Schneider AG

Breitenstrasse 16b
8500 Frauenfeld
+41 52 235 24 24
info@n-schneider.ch
www.n-schneider.ch

